

proposta di legge n. 47

a iniziativa del Consigliere Fabbri

presentata in data 15 aprile 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18
“NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”

Signori Consiglieri,

l'articolo 42 dello Statuto regionale nel disciplinare il referendum abrogativo dispone che il Presidente della Giunta regionale indica il referendum quando lo richiedono ventimila elettori oppure due consigli provinciali oppure venti consigli comunali oppure tanti consigli comunali che rappresentano almeno un quinto della popolazione regionale.

La legge regionale 18/1980, oggetto della presente proposta di modifica, regola le modalità di attuazione del referendum

abrogativo dettando disposizioni in parte contrastanti con la norma statutaria suddetta.

La presente proposta di legge elimina tale incongruenza adeguando la legislazione regionale alle norme statutarie sovraordinate.

Trattandosi di una legge a contenuto regolativo, la stessa non ha alcun impatto sul bilancio regionale e non introduce alcun onere organizzativo, avendo la finalità principale di garantire la certezza del diritto e di eliminare quei dubbi interpretativi che rallentano l'attività delle strutture coinvolte nell'attuazione della legge.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 18/1980)

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberato dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano i soggetti indicati all'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.